

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 27 APRILE 2018.-

Oggetto: Collocamento in quiescenza, dipendente camerale funzionario direttivo.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'istanza presentata in data 7/giugno/2016, registrata con prot. camerale n. 10956/2016, con la quale la dipendente camerale Sig.ra Giuseppa Termini, nata ad Enna il 23/9/1956, con qualifica di Funzionario Direttivo - Categoria D posizione economica D6, chiede di essere collocata anticipatamente in quiescenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 legge regionale, Regione Sicilia, n. 8 del 17/5/2016;

Considerato che nella medesima istanza la dipendente dichiara che, alla data del 23/4/2018 (data di presunta maturazione del diritto a pensione), si troverà per condizioni anagrafiche e contributive con una quota di anzianità utile a pensione di 98,3 con maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità;

Visto l'art. 1 della L. R. 17/5/2016, n. 8 ed in particolare i commi 2 e 3, i quali dispongono che le disposizioni di cui all'art. 51 della L. R. n. 9/2015 si applicano anche nei confronti del personale camerale assunto anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 4/4/1995, n. 29 e che le disposizioni dell'art. 52 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali indicati nello stesso art. 52;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 7 del 9/1/2018 della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale "Determinazione collocamenti in quiescenza: normativa regionale legge regionale n. 9/2015 e l.r. n. 8/2016";

Tenuto conto del calendario stabilito in sede di riunione dei dirigenti camerali presieduta dal Segretario Generale in data 11/4/2018, di cui è stato redatto relativo verbale, per la messa in quiescenza dei dipendenti che hanno raggiunto nell'anno 2018 i requisiti pensionistici secondo le disposizioni dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015;

Vista la nota prot. n. 10268/U del 16/4/2018 dell'Ufficio Personale con cui veniva comunicata alla Signora Termini la data di collocamento disposta per giorno 1/7/2018 oltre ai giorni di ferie da fruire entro la data del collocamento in quiescenza;

Verificato dai competenti uffici, che la quota raggiunta dalla dipendente, alla data del 30/6/2018, per il conseguimento del diritto alla pensione di *anzianità*, per la somma dell'anzianità contributiva (di anni 36 e mesi 10) e dell'anzianità anagrafica (61 anni, 9 mesi, 7gg.) non è inferiore al limite di 97,7 prescritto per la quota (fino all'anno 2018);

Preso atto dell'istruttoria, sulla base degli atti esistenti nel fascicolo personale, effettuata dall'Ufficio Personale di seguito riassunta:

“Con delibera di Giunta Camerale della preesistente Camera di Catania n. 341/1987 e successiva delibera di G.C. n. 236/1988 la Signora Giuseppa Termini è stata inquadrata nei ruoli camerali, ai sensi della L.R. n. 39/85, con la qualifica di Assistente (con decorrenza stipendiale dal 31/5/1986).

Con delibera di Giunta Camerale n. 394 del 3/8/2001 “Riclassificazione personale con qualifiche non dirigenziali e applicazione miglioramenti contrattuali” si disponeva di collocare la dipendente con qualifica di Assistente nella nuova categoria D2.

Con deliberazione di Giunta Camerale n. 118 del 17/5/2002 a seguito applicazione del Decreto Presidenziale n. 10/2001 la dipendente veniva ricollocata nella nuova categoria D4 a far data dal 1/12/2001.

Con provvedimento del Segretario Generale n. 54 del 24/6/2008 venivano rideterminate le posizioni stipendiali, dei dipendenti camerali comparto non dirigenziale secondo le tabelle allegate al CCRL: 2006-2009, con progressione economica orizzontale da D5 a D6 dall'1/1/2008.

Con deliberazione di Giunta Camerale n. 797 del 20/12/1990 “Applicazione comma 1 art. 21 l.r. 11/88” venne ricongiunto, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, in applicazione dell'art.21 comma 1 della L. R. n.11/1988, senza onere per l'interessata, il servizio prestato anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo dei dipendenti, inquadrati anche in soprannumero ai sensi della l.r. 39/1985: dall' 1 marzo 1982 al 30 maggio 1986 (pari ad un periodo di anni 4 e mesi 3).

Con deliberazione di G.C. n. 164/2004 venne deliberato di ricongiungere alla dipendente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, previo riscatto, il periodo di mesi 6 corrispondente alla durata del corso di cui agli artt. 5,7 della L.R. 8/81”;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art.

10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 con i quali a decorrere dall'1/1/2004 si introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Viste le diverse circolari regionali in materia pensionistica ed in ultimo, alla luce delle recenti normative, le circolari n. 70272 del 25 maggio 2015, n.18997 del 16 giugno 2015, n. 99685 del 23 luglio 2015 e n.28010 del 14 settembre 2015;

Accertato che alla data del pensionamento : 1/7/2018 la Sig.ra Giuseppa Termini vanta un'anzianità anagrafica pari a 61 anni, 9 mesi, 7gg. ed un'anzianità contributiva, comprensiva delle ricongiunzioni effettuate, di anni 36 mesi 10, pari a quota 98,7;

Accertato altresì che la somma dell'anzianità anagrafica e dell'anzianità contributiva in possesso della dipendente è superiore al limite di 97,6 prescritto per la pensione di anzianità e ritenuto pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative e dei provvedimenti amministrativi nella fattispecie, che si può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità a decorrere dall'1 /luglio/2018;

Visti l'articolo 51 l.r. 9/2015 " Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale" con le modifiche della l.r. 12/2015 sul calcolo del trattamento pensionistico e l'art. 52 l.r. 9/2015 "Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza" in particolare i commi 1,5,6 e 9;

Considerato di dover procedere ai sensi dell'art. 20 comma 1 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'art. 51 l.r. 9/2015, al conferimento del trattamento di pensione

spettante alla dipendente secondo la l.r. 2/1962 per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003 (calcolo quota retributiva) e secondo la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/1995 per l'anzianità maturata dall'1/1/2004 (calcolo quota contributiva);

Verificato, ai sensi dell'art. 52 commi 1,6 l.r. 9/2015, che l'ammontare lordo della pensione risultante dalla somma delle 2 quote di pensione con la decurtazione del 10% risulta superiore all'85% della media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni e che pertanto alla Signora Termini va corrisposto l'importo dell'85% della media retribuzioni degli ultimi 5 anni oltre 13' mensilità ed indennità di contingenza in misura di legge;

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata dalla dipendente risulta essere del 74,30% ;

Visto, in riferimento al trattamento di buonuscita, il comma 6 dell'art.20 della L. R. n.21/2003 che apporta modifiche nella determinazione della buonuscita prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti regionali, sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003 per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo;

Visto il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016, n.3 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine

rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr, la liquidazione dell'indennità verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza:

“Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i.”.

Pertanto per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni per la liquidazione del Tfs o Tfr si realizzeranno solo alla maturazione dei requisiti “Fornero” indicati nella tabella A della circolare n.

70272/2015 Assessorato Regionale autonomie locali e funzione pubblica servizio 1;

Viste le circolari regionali n.70272 del 25.5.2015, n. 18997 del 16.6.2015, n. 99685 del 23.7.2015 e n. 28010 del 14.9.2015, che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione delle LL.RR. n.9/2015 e n.12/2015;

Considerato che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 22 e mesi 4 sino al 31/12/2003 ed anni 14 e mesi 6 dall'1/1/2004 al 30/06/2018 per cui la dipendente ha diritto ad un trattamento previdenziale complessivo di anni 36 e mesi 10, arrotondato ad anni 37;

Preso atto pertanto che l'indennità di buonuscita, ai sensi di quanto previsto dal comma 8, lettera b, dell'art.1 della legge regionale n.12/2015, è corrisposta con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui la dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni

dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e s. m. i.; Considerato che l'interessata raggiunge, ai sensi della vigente normativa, dettata dalle disposizioni dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e s. m. i., il requisito per la pensione di vecchiaia in data 23 aprile 2023, la prima quota d' indennità di buonuscita verrà liquidata dopo 24 mesi dalla maturazione del diritto a pensione secondo le disposizioni sopra citate, temporalmente ad aprile 2025 e dopo altri 12 mesi verrà liquidata la parte residua dell'indennità;

Visti gli atti della preesistente Camera di Catania: Delibera di Giunta Camerale n. 460/1993 e determina del Segretario Generale n. 68/2011 relative all'anticipazione indennità di buonuscita alla dipendente Signora Giuseppa Termini;

Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000;

DETERMINA

di autorizzare il collocamento a riposo a decorrere dall'1/Luglio /2018 della dipendente Sig.ra Giuseppa Termini, nata ad Enna il 23/9/1956, Funzionario Direttivo Categoria D6 presso la sede di Catania, riconoscendo il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi del combinato dell'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n.243 e ss.mm.ii., dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 7.5.2015, n.9 e ss.mm.ii. e dell'art.1 comma 2 della L. R. 17.5.2016, n.8;

di attribuire, alla Sig.ra Giuseppa Termini, collocata in quiescenza dall'1/Luglio/2018, per quanto esposto nella parte narrativa, il trattamento pensionistico provvisorio, salvo conguagli positivi e/o negativi, oltre la tredicesima mensilità e l'indennità di contingenza ai sensi di legge, in base ai conteggi elaborati dall'Ufficio Personale sede di Catania;

di quantificare l'indennità di buonuscita della predetta dipendente, salvo conguaglio ed al lordo delle ritenute di legge, secondo i conteggi effettuati dall'Ufficio Personale di sede;

di considerare che l'interessata raggiunge, ai sensi della vigente normativa dettata dalle disposizioni dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e s. m. i., il requisito per la pensione di vecchiaia in data 23 aprile 2023, la prima quota d' indennità di buonuscita verrà liquidata dopo 24 mesi dalla maturazione del diritto a pensione, secondo le disposizioni sopra citate, temporalmente ad aprile 2025 e dopo altri 12 mesi verrà liquidata la parte residua dell'indennità;

la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015; L'erogazione della liquidazione dell'indennità di buonuscita sarà decurtata degli importi già ricevuti a titolo di anticipazione con atti della preesistente Camera di Catania: delibera di Giunta Camerale n. 460/1993 e determina dirigenziale del Segretario Generale n. 68/2011; di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro